



Istituto Comprensivo Statale Trilussa

Via Graf, 74 – 20157 Milano (MI) – tel. 028844859 - C.F.: 80145250157 - Cod.Ist. MIIC8AF001

<https://ictrilussa.edu.it/> - e-mail: [miic8af001@istruzione.it](mailto:miic8af001@istruzione.it) – pec: [miic8af001@pec.istruzione.it](mailto:miic8af001@pec.istruzione.it)

## **REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI STUDENTI UDITORI**

### **Scuola secondaria di primo grado Graf, 74**

#### **Art. 1 – Premessa e finalità**

Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle scuole di adottare soluzioni organizzative e didattiche funzionali ai bisogni educativi degli studenti e del territorio.

Nel quadro delle azioni volte alla prevenzione della dispersione scolastica, al sostegno dei percorsi educativi e all'orientamento degli studenti, l'Istituto Comprensivo Statale TRILUSSA di Milano intende:

- venire incontro alle esigenze formative degli studenti e delle famiglie;
- offrire opportunità di sostegno e orientamento a studenti che intendono prepararsi agli esami di idoneità o di Stato;
- favorire il reinserimento scolastico e l'integrazione di studenti in situazione di svantaggio o di temporanea interruzione della frequenza;
- offrire un'esperienza di scolarizzazione funzionale al rientro nel sistema di istruzione.

A tal fine l'Istituto disciplina, con il presente regolamento, la possibilità di frequentare le attività didattiche in qualità di studente uditore.

## **Art. 2 – Riferimenti normativi**

Il presente regolamento è adottato in conformità a:

- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 – Norme sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione nel primo ciclo di istruzione;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Art. 3 – Definizione di studente uditore**

È definito studente uditore il soggetto autorizzato a frequentare le attività didattiche di una classe senza essere formalmente iscritto all'istituto.

La frequenza avviene esclusivamente con finalità educative, orientative o di reinserimento scolastico e non comporta l'acquisizione dello status giuridico di studente dell'istituto.

## **Art. 4 – Finalità della frequenza**

La frequenza in qualità di studente uditore può essere autorizzata nei seguenti casi:

- preparazione agli esami di idoneità o agli esami di Stato;
- percorsi di istruzione parentale;
- reinserimento scolastico dopo interruzioni della frequenza;
- prevenzione della dispersione scolastica;
- situazioni di particolare fragilità educativa o sociale;
- percorsi di orientamento o riavvicinamento alla scuola.

## **Art. 5 – Requisiti e condizioni di ammissione**

L'ammissione come studente uditore è consentita in via eccezionale e previa valutazione dei singoli casi.

L'autorizzazione è subordinata a:

- disponibilità di posti nella classe interessata;
- compatibilità con il regolare svolgimento delle attività didattiche;
- rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
- valutazione positiva del Consiglio di classe.

Costituisce titolo preferenziale il possesso di un curriculum scolastico coerente con il percorso di studi della classe che si intende frequentare.

## **Art. 6 – Procedura di richiesta e ammissione**

La richiesta di frequenza in qualità di studente uditore deve essere presentata al Dirigente scolastico mediante apposita domanda da parte dell'interessato o della famiglia, nel caso di studente minorenni.

Il Dirigente scolastico:

- acquisisce il parere del Consiglio di classe interessato;
- valuta la capienza delle aule e il numero complessivo degli studenti;
- verifica il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- esercita il proprio potere discrezionale ai fini dell'ammissione o del diniego.

L'autorizzazione può essere concessa anche nel corso dell'anno scolastico.

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola precedentemente frequentata nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

All'atto dell'ammissione lo studente deve prendere visione:

- del Regolamento di Istituto;
- del presente Regolamento per gli studenti uditori;
- delle informazioni relative alle norme di sicurezza ed emergenza.

### **Art. 7 – Durata della frequenza**

L'autorizzazione alla frequenza ha carattere temporaneo ed è concessa per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile.

### **Art. 8 – Diritti dello studente uditore**

Lo studente uditore ha facoltà di:

- assistere alle lezioni della classe a cui è assegnato;
- partecipare alle attività didattiche, purché non venga pregiudicato il regolare svolgimento delle lezioni;
- utilizzare gli spazi scolastici destinati alle attività didattiche.

Lo studente uditore può sostenere prove di verifica esclusivamente a scopo formativo e senza effetti sulla valutazione. Non è soggetto a valutazione periodica o finale e non partecipa agli scrutini.

### **Art. 9 – Obblighi dello studente uditore**

Lo studente uditore è tenuto a:

- frequentare le lezioni secondo l'orario stabilito o secondo eventuali accordi con il Consiglio di classe;
- rispettare il Regolamento di Istituto e le disposizioni organizzative della scuola;
- attenersi alle indicazioni dei docenti durante le attività didattiche.

Lo studente deve inoltre rispettare gli orari di ingresso e uscita previsti dall'istituto.

L'ingresso posticipato o l'uscita anticipata dello studente minorenni devono avvenire alla presenza di un genitore o di un tutore.

### **Art. 10 – Assenze e comunicazioni con la famiglia**

Non è richiesta la giustificazione formale delle assenze.

Tuttavia lo studente uditore deve attenersi agli orari concordati al momento dell'ammissione.

Nel caso di studente minorenni e di reiterate assenze, il Coordinatore di classe, tramite la Segreteria didattica, provvede a informare la famiglia

### **Art. 11 – Sicurezza e copertura assicurativa**

La frequenza come studente uditore è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Agli studenti uditori è richiesto il versamento della quota assicurativa per la copertura di eventuali infortuni e responsabilità civile.

Per ragioni di sicurezza, lo studente uditore deve registrare la propria presenza secondo le modalità stabilite dalla scuola.

### **Art. 12 – Provvedimenti disciplinari e revoca dell'autorizzazione**

Lo studente uditore è soggetto alle norme disciplinari previste dal Regolamento di Istituto.

In caso di comportamenti non conformi alle regole scolastiche, il Consiglio di classe può deliberare:

- la sospensione temporanea dalla frequenza;
- in caso di reiterazione, l'esclusione definitiva dalle attività didattiche.

Il Dirigente scolastico può inoltre revocare l'autorizzazione qualora vengano meno le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

### **Art. 13 – Disposizioni finali**

La frequenza come studente uditore non comporta iscrizione all'istituto né produce effetti amministrativi o giuridici ai fini della carriera scolastica dello studente.

L'uditore può presentare autonomamente se maggiorenne oppure per suo conto i genitori/tutori se minorenni, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, domanda per l'ammissione agli esami di idoneità o agli esami di Stato.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Approvato dal Collegio Docenti in data 26/03/2026 con delibera n.33

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/03/2026 con delibera n.62